

(N. 1247-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE CERULLI IRELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1955

Comunicata alla Presidenza il 5 marzo 1956

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia ed il Brasile, conclusa a Rio de Janeiro il 24 novembre 1954.

ONOREVOLI SENATORI. — In virtù dell'articolo 44 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate e Associate, tutti i trattati bilaterali conclusi dal nostro Paese con le Potenze medesime anteriormente alla seconda guerra mondiale, sono stati considerati abrogati, a meno che le Potenze di cui trattasi, non abbiano, entro il sesto mese dalla firma del Trattato di pace, notificato il desiderio del mantenimento o della rimessa in vigore di tutti o di qualcuno di essi.

Non avendo il Brasile effettuato alcuna di voler mantenere in vigore la Convenzione generale d'arbitrato stipulata con l'Italia in data 22 settembre 1911, detta Convenzione — com'è ovvio — è definitivamente decaduta.

Ritenendosi tuttavia utile, da parte italiana come anche da parte brasiliana, di ripristinare delle speciali procedure per la risoluzione amichevole delle eventuali controversie che potessero insorgere fra i due Stati si è proceduto,

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in data 24 novembre 1954, da parte dell'ambasciatore della Repubblica in Rio de Janeiro e del Ministro degli affari esteri degli Stati Uniti del Brasile alla firma della Convenzione di conciliazione e regolamento che viene oggi sottoposta, onorevoli colleghi, al vostro esame per la necessaria autorizzazione al Capo dello Stato a ratificarla, e pertanto a farla entrare in vigore conformemente a quanto stabilito nell'articolo 23 della Convenzione medesima.

La procedura prevista dalla Convenzione in oggetto in sostanza è la seguente: le controversie di qualunque natura che potessero sorgere fra le parti contraenti, salvo quelle per cui fossero stabilite da altre Convenzioni in vigore differenti procedimenti di risoluzione, saranno sottoposte ad una Commissione perma-

nente di conciliazione costituita secondo le indicazioni dettate dall'articolo 4. Le conclusioni della suddetta Commissione non avranno peraltro *alcun carattere di sentenza arbitrale*, e nel caso che una o entrambe le Parti non accettino le proposte della Commissione di conciliazione, la controversia, su richiesta delle Parti stesse o di una di esse, potrà essere deferita alla Corte Internazionale di Giustizia.

Tale, e non altro, essendo il meccanismo del procedimento di risoluzione delle controversie creato dalla Convenzione che ci occupa, noi non possiamo esitare, onorevoli colleghi, a incoraggiarvi a dare al Presidente della Repubblica la chiesta autorizzazione.

CERULLI IRELLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia ed il Brasile, conclusa a Rio de Janeiro il 24 novembre 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore conformemente al disposto dell'articolo 23 della Convenzione stessa.